

Linee-guida Ministero della Sanità in tema di tatuaggio e piercing.  
Adempimenti da seguire in ambito regionale riguardanti misure preventive di tutela della salute in connessione alle attività di tatuaggio e piercing.

## CIRCOLARE n° 9 del 1 giugno 2001

Ai responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione  
delle AA.SS. LL. del Veneto

Ai Sindaci dei Comuni del Veneto

Alle Associazioni di categoria artigiane

Alle Associazioni di categoria del commercio

Alle Associazioni nazionali di tatuatori

e, p.c. Al Ministero della Sanità  
Dip. Prof. San. Ris. e Ass. San.  
Ufficio VI

Alle Direzioni Regionali  
- Artigianato  
- Commercio  
- Formazione  
- Istruzione  
- Comunicazione e Informazione

LORO SEDI

L'ampia diffusione, soprattutto tra i giovani, delle pratiche di tatuaggio e piercing aveva portato, nel corso del 1998, alla emanazione di specifiche direttive che il Ministero della Sanità aveva elaborato su indicazione del Consiglio Superiore di Sanità. Tali direttive erano finalizzate a determinare comportamenti utili alla prevenzione di malattie infettive e ad impedire l'insorgenza di patologie sistemiche non infettive collegate all'applicazione dei trattamenti estetici.

Poiché da studi epidemiologici si è evidenziata una concreta possibilità di tali rischi, con note n. 2.8/156 e n. 2.8/633, rispettivamente del 5.2.98 e 16.7.98, il Ministero della Sanità aveva emanato le "Linee-guida per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza", individuando le seguenti modalità di intervento:

- ◆ definizione di misure igieniche, di prevenzione e di educazione sanitaria;
- ◆ formazione professionale degli operatori che eseguono tatuaggi e piercing;
- ◆ informazione sui rischi connessi alle procedure di tatuaggio e piercing;
- ◆ sorveglianza dell'autorità sanitaria locale sul rispetto delle norme igieniche, strutturali e funzionali delle attività.

Sulla base delle indicazioni evidenziate dal Ministero della Sanità e relative ai precedenti punti, è opportuno innanzi tutto prevedere in ambito regionale una procedura di accertamento degli standard igienici dei locali entro cui vengono effettuati trattamenti di tatuaggio e piercing, nonché l'idoneità soggettiva in capo agli operatori già esercenti o che intendono avviare tale attività.

### **REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEI LOCALI**

L'attività di tatuaggio e piercing va svolta in ambienti appositi ed esclusivi con divieto di utilizzo di vani interrati o seminterrati. Gli stessi ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dalla normativa nazionale e locale.

In particolare, per quanto riguarda i locali in cui si svolgono le attività di tatuaggio e piercing, vengono riportate le seguenti prescrizioni:

1. separazione dalle sale di attesa e dalle aree destinate alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione delle attrezzature;
2. la superficie minima (escluso i servizi igienici e i ripostigli) deve essere pari ad almeno 14 mq, con larghezza minima di 3 metri. L'altezza minima è di mt 2.70 (i locali siti nei centri storici delle città potranno avere altezze inferiori fino a un minimo di mt.2.50); le pareti devono essere rivestite fino a mt.1.80 con materiale lavabile, al fine di consentirne la completa pulizia e disinfezione;
3. dotazione di un lavandino con acqua corrente calda e fredda;
4. sufficiente aerazione e illuminazione naturali e/o artificiali, la cui superficie, con esclusione della porta d'accesso, deve avere rispettivamente un rapporto non inferiore a 1/10 e a 1/20 della superficie di calpestio del locale;
5. dotazione di adeguato servizio igienico, con locale antibagno;
6. gli impianti idrotermosanitari ed elettrici dovranno essere rispondenti ai requisiti di cui alla Legge n. 46/90 e al Regolamento di attuazione (DPR n. 447/91 ed eventuali successive modifiche).

In considerazione delle indicazioni suddette, finalizzate a garantire l'idoneità dei locali entro i quali vengono svolti i trattamenti, è stata prevista una specifica procedura transitoria di verifica dei requisiti igienico-sanitari e strutturali degli ambienti in cui si effettuano gli interventi di tatuaggio e piercing.

La procedura di verifica, affidata alla competenza delle Aziende UU.LL.SS.SS. ed in particolare del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione, verrà descritta nel paragrafo "Il rilascio dell'idoneità sanitaria".

### **IDONEITA' SOGGETTIVA**

Gli operatori addetti al tatuaggio e piercing devono aver compiuto il 18° anno di età, essere in possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali per esercitare tale attività e conoscere gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

A tal fine, viene stabilita l'obbligatorietà di frequenza - con il superamento dell'esame finale - di un corso specifico, previsto e curato dalla Regione Veneto ed articolato in moduli didattici riguardanti gli aspetti igienico - sanitari dell'attività di tatuaggio e piercing.

L'attività formativa è stata approvata con DGR n° 693 del 23.03.2001.

### **IL RILASCIO DELL'IDONEITA' SANITARIA**

Coloro che già praticano il tatuaggio e il piercing, o che avvieranno tale attività, devono rivolgere una specifica richiesta all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio che provvederà a verificare sia l'idoneità sanitaria dei locali che quella del personale.

Viene di seguito indicata la procedura da seguire per ottenere, in ambito regionale, il rilascio dell'idoneità sanitaria. L'espletamento di tale procedura assume carattere vincolante, in attesa della emanazione di apposita norma statale.

Per ottenere il rilascio dell'idoneità sanitaria coloro che intendono continuare o intraprendere l'attività di tatuaggio e/o piercing dovranno presentare apposita domanda al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS competente per territorio.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- planimetria dei locali, in scala 1:100, con l'indicazione dell'utilizzo dei locali;
- copia del certificato di Agibilità o dichiarazione sostitutiva dell'Atto di notorietà, redatta dal proprietario, sulla destinazione d'uso dei locali;
- relazione tecnica sulle caratteristiche degli impianti e delle attrezzature;
- indicazione sul sistema di raccolta e certificazione della Ditta sul trasporto e smaltimento dei rifiuti contaminati;
- dichiarazione di conformità degli impianti elettrici e termosanitari, ai sensi della L. 46/90;
- elenco dell'attrezzatura che viene utilizzata per l'esercizio dell'attività, sottoscritto dal responsabile legale della ditta;
- attestato di frequenza - e superamento delle prove di valutazione – del corso di formazione professionale previsto dalla Regione;
- copia dell'autorizzazione allo scarico.

In attesa dell'istituzione del corso di formazione professionale da parte della Regione, il richiedente sottoscriverà un'autocertificazione in cui dichiarerà di possedere sufficienti conoscenze delle norme igienico-sanitarie, da adottarsi nel corso dell'attività, e di impegnarsi a frequentare il corso non appena istituito. E' necessario tuttavia che egli dimostri ai competenti organi dell'ULSS, tramite test-colloquio, di essere a conoscenza delle basilari norme igienico-sanitarie per l'espletamento dell'attività.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica, ricevuta la domanda ed esaminata la documentazione presentata da ciascun richiedente, nel termine di 60 gg. dalla presentazione della stessa, dovrà esprimere il parere. A coloro che non hanno ancora effettuato il corso sarà rilasciato un parere temporaneo, la cui durata massima è fissata in 18 mesi.

Copia del parere sarà inviato al Sindaco del Comune nel cui territorio il richiedente esercita od intende avviare l'attività di tatuaggio e piercing.

**Non è consentito lo svolgimento dell'attività in forma ambulante.**

## **MISURE E PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE**

Prima dell'esecuzione delle procedure di tatuaggio e piercing l'operatore deve valutare se la cute è totalmente integra: gli interventi non vanno eseguiti in caso di lesioni cutanee, mucose od in presenza di ustioni.

Gli operatori, nell'esecuzione dei trattamenti, devono seguire alcune norme igieniche per la prevenzione di malattie infettive dei clienti e di loro stessi:

- usare guanti protettivi in lattice “monouso” in tutte le fasi di lavoro, indipendentemente dal rischio di esposizione al sangue: i guanti devono sempre essere cambiati dopo ogni cliente. Durante i processi di decontaminazione delle superfici e delle attrezzature sono più idonei, per la loro resistenza, i guanti in gomma. Le mani vanno sempre lavate e disinfettate prima e dopo l'uso dei guanti;
- gli strumenti da utilizzare nell'attività devono essere preferibilmente monouso altrimenti, dopo l'utilizzo, vanno sottoposti a sterilizzazione; impiegare solo aghi monouso da smaltire in appositi contenitori rigidi a chiusura ermetica;
- durante l'attività indossare camici monouso o copricamici, mascherina e occhiali per proteggersi da eventuali schizzi di liquidi biologici.

Dopo ogni intervento il materiale monouso deve essere smaltito secondo la normativa sullo smaltimento dei rifiuti, onde evitare il rischio di esposizioni accidentali (D. L.vo n° 219 del 26.6.2000 pubblicato in G.U. n° 181 del 4.8.2000).

Il materiale e le attrezzature devono rispondere ai requisiti previsti dal D.L.vo n° 46/97 per i dispositivi medici e relativi accessori.

Vanno altresì considerate le precauzioni relative allo smaltimento della biancheria e del materiale utilizzato per tamponamento e medicazioni, in particolare per quanto riguarda il loro deposito in sacchi impermeabili, adatti anche al trasporto.

Non possono essere effettuate procedure di tatuaggio e piercing in soggetti di età inferiore a 18 anni, mentre il piercing sul lobo dell'orecchio, è praticabile nei minori su consenso di chi esercita la patria potestà.

E' vietato il trattamento di tatuaggio sul viso; non è ammesso il piercing su parti anatomiche (la cui funzionalità potrebbe essere compromessa), quali palpebre, labbra, seno, lingua, apparato genitale.

Agli esercizi commerciali (come ad esempio i negozi di oreficeria o quelli in cui si vendono bijoux), in cui vengono eseguite le tradizionali applicazioni di monili, è consentita la prosecuzione di tali interventi.

Entro 12 mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni verranno puntualmente precisate le modalità igienico-sanitarie che dovranno essere rispettate all'interno di detti esercizi commerciali.

## **INFORMAZIONE E CONTROLLO**

Le disposizioni sopra riportate, riguardanti il rigoroso rispetto di corrette norme igienico-sanitarie, oltre che professionali, vanno integrate con le prescrizioni contenute nel documento delle “Linee-guida” del Ministero della Sanità, alle quali si rinvia.

Le prescrizioni, associate allo specifico corso formativo per gli operatori del settore, non sono sufficienti a garantire una completa azione di prevenzione igienico-sanitaria connessa alle attività di tatuaggio e piercing.

E' indispensabile diffondere raccomandazioni e programmare campagne di educazione sanitaria all'interno dei contesti interessati e in ambito scolastico, in modo che siano meglio conosciuti i rischi connessi alla pratica di tatuaggio e piercing.

Particolare importanza in termini di efficacia dell'azione preventiva è rappresentata dalla verifica delle suddette raccomandazioni da parte delle autorità sanitarie locali.

Pertanto, sulla base delle considerazioni in precedenza evidenziate, si indicano in sintesi gli adempimenti di più urgente attuazione a livello regionale:

1. attivazione all'interno di ciascuna ULSS di una procedura per il rilascio dell'idoneità sanitaria agli operatori interessati. Si tratta di applicare transitoriamente, in attesa della specifica normativa, una competenza in capo a ciascun Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, secondo le modalità sopra descritte. In allegato A viene proposto lo schema di domanda che i soggetti interessati dovranno presentare al competente Servizio del Dipartimento di Prevenzione.
2. svolgimento di un percorso formativo obbligatorio per gli esercenti l'attività di tatuaggio e piercing. Caratteri, requisiti dei partecipanti, modalità operative e contenuti di tale percorso sono evidenziati nell'allegato B alla presente circolare.  
L'attività di formazione non ha alcuna finalità abilitante alla professione.

Si confida nella puntuale osservanza delle indicazioni sopra riportate e nel senso di fattiva collaborazione con la Direzione regionale Prevenzione, anche al fine di segnalare altre problematiche inerenti agli adempimenti proposti.

La stessa Direzione regionale Prevenzione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento. (tel. 041.2791322 - fax 041.2791330-31).